



Regione Toscana

Legge 27 dicembre 2013, n.147

“Accordo di programma attuativo del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani”

Firenze, gennaio 2015

REGIONE TOSCANA
AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
PROVINCIA DI AREZZO
PROVINCIA DI GROSSETO
PROVINCIA DI LIVORNO
PROVINCIA DI LUCCA
PROVINCIA DI PISA
PROVINCIA DI PISTOIA
COMUNE DI ARCIDOSO
COMUNE DI BARGA
COMUNE DI CASCINA
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
COMUNE DI MANCIANO
COMUNE DI PISTOIA
COMUNE DI POPPI
COMUNE DI PORTOFERRAIO
ACQUE spa
ACQUEDOTTO DEL FIORA spa
ASA spa
GAIA spa
NUOVE ACQUE spa
PUBLIACQUA spa

I sottoscritti, in rappresentanza della Regione Toscana, dell'Autorità Idrica Toscana, delle Province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, dei Comuni di Arcidosso, Barga, Cascina, Foiano Della Chiana, Manciano, Pistoia, Poppi, Portoferraio, dei gestori del Servizio Idrico Integrato Acque Spa, Acquedotto Del Fiora Spa, Asa Spa, Gaia Spa, Nuove Acque Spa, Publiacqua Spa.

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme per la tutela ambientale"

VISTA la Legge Regionale 23 luglio 2009, n.40 avente per oggetto "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

RICORDATO che tutti i Piani di Ambito delle ex Autorità di Ambito territoriali Ottimali della Regione Toscana hanno previsto nel settore fognario e depurativo tra le priorità di intervento l'estensione della copertura della rete fognaria e l'adeguamento e/o potenziamento in termini di capacità depurativa degli impianti di depurazione nonché la realizzazione di interventi di gestione integrata delle risorse idriche;

VISTA la Legge Regionale n.69 del 28/12/2011, recante "Istituzione dell'Autorità Idrica Toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007", la quale ha soppresso le Autorità di Ambito, e le relative funzioni sono state attribuite all'A.I.T., permanendo le Conferenze territoriali, quale articolazione territoriale dell'Ente;

CONSIDERATO che l'A.I.T. ha approvato, con la delibera n.6 del 24 aprile 2014, il Piano degli Interventi 2014-2017 correlato da Piano economico e finanziario e dalla tariffa risultante ai sensi della delibera AEEG 643/2013/R/IDR del 27/12/13, contenente gli interventi previsti nell'allegato 6 sez.A;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n.147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n.148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTO l'articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per

l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016;

VISTA la necessità di potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani anche in considerazione delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario avviate per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della citata direttiva n.91/271/CEE del 21 maggio 1991, e in particolare:

- procedura di infrazione 2004/2034, per la quale, nell'ambito della Causa C 565/10 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione europea il 2 dicembre 2010, la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 19 luglio 2012, ha condannato la Repubblica italiana per il mancato rispetto degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/EE, come modificata dal regolamento n.1137/2008, con riguardo ad alcuni agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «normali»;
- procedura di infrazione 2009/2034, attualmente in fase di parere motivato ex art. 258 TFUE, che contesta il mancato rispetto della direttiva 91/771/CEE con riguardo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «sensibili»;
- procedura di infrazione 2014/2059 e provvedimento di costituzione in mora (Causa C-1851/2014) per la non conformità di 880 agglomerati e di 57 aree sensibili;

VISTA la seduta del 15 maggio 2014 della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n.281 del 28 agosto 1997 nella quale è stato espresso parere favorevole alla proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la ripartizione del suddetto fondo tra le regioni del centro-nord, che prevede per la Regione Toscana un finanziamento pari a € 8.626.167,88;

VISTO l'«Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani» tra la Regione Toscana, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ex art.10 legge n.125/2013, sottoscritto in data 24/10/2014 (Allegato1), e che prevede un programma di interventi cofinanziati con i fondi ministeriali di cui sopra e ripartiti secondo l'Allegato 2;

DATO ATTO dunque che gli interventi ammessi a finanziamento dell'Accordo di cui sopra sono conformi e soddisfano i requisiti di priorità di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n.147, proprio in relazione alle procedure di infrazione avviate nei confronti del Governo Italiano per violazione della direttiva 91/271/CE;

PRESO ATTO che nell'Accordo di cui ai punti precedenti sono stati individuati tempi certi per la realizzazione degli interventi con un cronoprogramma di realizzazione delle

opere ed è stato previsto l'impegno da parte della Regione di vigilare sul rispetto della tempistica individuata;

DATO ATTO che con la sottoscrizione dell'Accordo di programma Quadro 24/10/2014 la Regione Toscana si è impegnata in particolare a garantire:

- i. l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all'art. 4; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente:
- ii. provvede a stipulare con gli altri soggetti interessati e non firmatari del presente APQ, entro novanta giorni dalla sottoscrizione dello stesso, uno specifico accordo volto a definire le attività comuni e i reciproci obblighi ed impegni al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle tempistiche stabilite dal presente APQ;
- iii. assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.

RITENUTO quindi necessario dare attuazione al presente Accordo di programma attuativo per garantire il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle tempistiche, definendo le attività e i reciproci obblighi e impegni di tutti i soggetti interessati e non firmatari dell'Accordo Quadro già citato;

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti, in rappresentanza delle amministrazioni sopra indicate, convengono e stipulano il seguente:

**ACCORDO DI PROGRAMMA ATTUATIVO DELL'“ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA,
FINALIZZATO PRIORITARIAMENTE A POTENZIARE LA CAPACITÀ DI
DEPURAZIONE DEI REFLUI URBANI”**

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ne costituiscono allegati:
 - 1 “Accordo di programma quadro per l’attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani”
 - 2 Il programma degli interventi
 - 3 Il cronoprogramma degli interventi

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. L’Accordo di Programma Attuativo ha per oggetto la realizzazione e funzionalità, degli interventi come individuati e disciplinati nell’Accordo Quadro di cui all’allegato 1.

Articolo 3

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad € 31.682.850,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a. € 8.626.167,88 fondi MATTM . art. 1, comma 112, Legge n.147/2013,
 - b. € 1.927.332,21 fondi MATTM già stanziati in precedenti accordi, dei quali € 145.470,76 L. 208/1998 – Del CIPE N.36 del 2002 – Quota E2 – Reg. Centro Nord;
 - c. € 3.215.797,00 risorse regionali della Toscana, in parte già impegnate a valere sulla disponibilità di cui alla L.R. 28/2010 (decreti dirigenziali n.5732/2010, n.3917/2011, n.6383/2011, n.4676/2012 e n.548/2014), e in parte disponibili sul capitolo 42249 annualità 2014 e pluriennale 2014-2016;
 - d. € 17.913.552,91 cofinanziamento dei soggetti attuatori, come da piano d’ambito;

Articolo 4

Economie e loro riprogrammazione

1. Le economie riprogrammabili derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto sono accertate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'articolo 8, che predispone la proposta di riprogrammazione da portare al Tavolo dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro di cui all'allegato 1.
2. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.
3. Eventuali maggiori costi dei lavori, dovranno trovare copertura nell'ambito delle ordinarie procedure di programmazione tecnico economica di competenza dell'Autorità idrica Toscana, secondo la disciplina vigente; nel caso che tali importi siano superiori alla percentuale del 10% di cui al comma 2, potranno trovare copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo.
4. Le economie derivanti dal ribasso d'asta o da minori costi saranno imputate al fondo di cui all'articolo 1, comma 112 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ed ai soggetti attuatori pro-quota in proporzione all'originario apporto di risorse.

Articolo 5

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le risorse di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare saranno trasferite alla Regione Toscana come previsto dall'Accordo Quadro di cui all'Allegato 1.
2. La Regione Toscana trasferisce all'Autorità Idrica Toscana le risorse sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità.

Articolo 6

Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente Accordo la Regione Toscana provvede al monitoraggio degli interventi.
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi da eseguire con cadenza bimestrale è assicurato dal Responsabile dell'attuazione del presente Accordo, di cui al successivo articolo 12, sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti attuatori degli interventi, con le modalità previste nell'Accordo Quadro di cui

all'allegato 1.

3. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica ed un indicatore occupazionale.
4. Per ciascun indicatore di cui al comma precedente, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

Articolo 7

Obblighi e impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo, quali funzionali e propedeutici all'espletamento degli obblighi che la Regione Toscana si è assunta con la sottoscrizione dell'Accordo di programma Quadro 24/10/2014. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 3 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. la Regione Toscana garantisce:
 - il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità";
 - l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU, sulla base delle informazioni comunicate dai Soggetti attuatori degli interventi;
 - il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.
 - b. le Province assicurano il rilascio tempestivo dei pareri e nulla osta necessari alla realizzazione degli interventi

- c. l'Autorità Idrica Toscana garantisce:
 - lo svolgimento delle funzioni di competenza di cui alla legge regionale 69/2011, in particolare rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23
 - la trasmissione alla Regione Toscana, per l'inoltro al Tavolo dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro di cui all'allegato 1, delle proposte di riprogrammazione di risorse economiche o modifica delle coperture finanziarie degli interventi
 - l'adeguamento dei propri atti di programmazione agli impegni assunti con il presente accordo.
 - d. i Comuni garantiscono
 - di svolgere quanto di specifica e propria competenza per l'attuazione degli interventi nel rispetto del cronoprogramma,
 - di procedere, ove necessario, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici per le opere di propria competenza, comunicando entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto se i priori strumenti urbanistici sono adeguati agli interventi previsti nell'accordo,
 - di agevolare la realizzazione degli interventi sostenendo le attività operative del gestore attraverso la collaborazione delle proprie strutture;
 - e. i Gestori del SII assicurano l'esecuzione degli interventi previsti nel rispetto della disciplina di settore e del cronoprogramma di cui all'allegato 3, nonché la comunicazione tempestiva di eventuali ritardi al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo.
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
 - c. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - d. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera f), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi, e a trasmettere i relativi dati alla Regione Toscana per l'aggiornamento delle schede SGP relative al monitoraggio dell'Accordo Quadro di cui all'allegato 1;
 - e. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Collegio di Vigilanza di cui all'articolo 8;

- f. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- g. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 8

Collegio di vigilanza

1. Le parti convengono la costituzione del Collegio di Vigilanza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 quinquies e 34 octies della l.r. 40/2009, composto dal presidente della Giunta regionale della Toscana, e da questo presieduto, dal direttore generale di AIT, da due rappresentanti delle Province, due dei Comuni e due dei gestori del SII, individuati dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo. In caso di mancato accordo i rappresentanti delle Province, dei Comuni e dei Gestori vengono individuati tra quelli con maggiore popolazione residente. Province, Comuni e Gestori possono delegare altri in loro rappresentanza purché appartenenti ad enti della stessa tipologia. Alle sedute del Collegio di Vigilanza possono partecipare anche i rappresentanti dei soggetti firmatari dell'Accordo non componenti il Collegio stesso, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
2. Il Collegio esercita le seguenti funzioni:
 - a. vigila sul puntuale adempimento dell'accordo;
 - b. delibera in merito all'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo;
 - c. esprime pareri in materia di riattivazione o annullamento degli interventi, riprogrammazione di risorse ed economie, modifica delle coperture finanziarie degli interventi, promozione di atti integrativi, attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti;
 - d. può chiedere documenti ed informazioni alle amministrazioni partecipanti, convocarne i funzionari ed i rappresentanti, disporre ispezioni;
 - e. in caso di accertata inerzia o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dall'accordo di programma, il Collegio di vigilanza diffida il soggetto inadempiente a provvedere entro un termine congruo con gli obiettivi generali e le scadenze del presente accordo e comunque non inferiore a trenta giorni.

Articolo 9

Responsabile dell'attuazione dell'accordo

1. È individuato, quale funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma, il responsabile del Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche della Regione Toscana, che nell'Accordo Quadro di cui all'allegato 1 ha le funzioni di RUA. Il

responsabile dell'attuazione del presente Accordo, fatte salve tutte le competenze relative all'Accordo quadro di cui all'allegato 1:

- a. mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei sottoscrittori del presente accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
- b. promuove, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- c. effettua, sulla base delle informazioni ricevute dall'Autorità Idrica Toscana e dai Gestori del SII, il monitoraggio dell'attuazione degli interventi con particolare riferimento al cronoprogramma nell'allegato 3 con le procedure indicate nel "Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio";
- d. provvede, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, alla redazione del rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo Quadro di cui all'allegato 1 le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e tempistiche previste dal citato "Manuale Operativo" e trasmesso al DPS entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- e. segnala al Collegio di vigilanza difficoltà e problemi relativi all'attuazione dell'accordo;
- f. riferisce semestralmente al Collegio di vigilanza sullo stato di attuazione dell'accordo;
- g. svolge le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e provvede alla verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso.

Articolo 10

Inadempienza dei Soggetti Attuatori e monitoraggio degli interventi

1. In caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli obblighi a carico del Gestore del servizio idrico integrato previsti dal presente accordo di programma, con specifico riferimento all'attuazione degli interventi, il collegio di vigilanza richiede all'AIT di esercitare le funzioni ed i poteri necessari, ivi comprese le funzioni di vigilanza di cui all'art. 23 della L.R. 69/2011. Ove perduri l'inadempimento, la Regione Toscana esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L.R. 69/2011.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)

1. Il Responsabile di ciascun intervento, come individuato dai soggetti beneficiari dei contributi entro 165 gg dalla sottoscrizione del presente atto, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di

monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Le verifiche sono attivate dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 9 in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;

- d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 180 giorni, il Collegio di Vigilanza, su segnalazione del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 9, salvo giustificati motivi, si esprime in ordine agli interventi soggetti a revoca o riprogrammazione. Tale proposta di revoca o riprogrammazione sarà riportata dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 9 al RUPA dell'Accordo di cui all'allegato 1.
 4. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'art. 4.

Articolo 13 **Disposizioni generali**

1. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l'attuazione degli interventi, il Collegio di Vigilanza, su segnalazione del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 9, si esprime in ordine alla revoca dei finanziamenti nonché della contestuale riassegnazione delle risorse a nuovi interventi in ambito regionale ricompresi nella casistica di cui all'articolo 1, comma 112 della Legge 147/2013. Tale proposta di revoca e riassegnazione sarà riportata dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 9 al RUPA dell'Accordo di cui all'allegato 1.
2. Le risorse non impegnate entro il termine del 31/12/2016 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti attuatori, sono revocate con le modalità di cui all'Accordo Quadro dell'Allegato 1.

Articolo 14 **Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento da parte di altri soggetti pubblici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione degli interventi, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo,

l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti. Nel perdurare dell'inadempimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 octies della legge regionale 23 luglio 2009, n.40.

Articolo 15

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. A seguito della sua sottoscrizione il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies, commi 2 e 3 della l.r. 40/2009. L'Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 septies, comma 2 della l.r. 40/2009.
2. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
3. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti mediante sottoscrizione di un atto integrativo.
4. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS e dal MATTM al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18
Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Firenze, _____ 2015

REGIONE TOSCANA
AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
PROVINCIA DI AREZZO
PROVINCIA DI GROSSETO
PROVINCIA DI LIVORNO
PROVINCIA DI LUCCA
PROVINCIA DI PISA
PROVINCIA DI PISTOIA
COMUNE DI ARCIDOSSO
COMUNE DI BARGA
COMUNE DI CASCINA
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
COMUNE DI MANCIANO
COMUNE DI PISTOIA
COMUNE DI POPPI
COMUNE DI PORTOFERRAIO
ACQUE spa
ACQUEDOTTO DEL FIORA spa
ASA spa
GAIA spa
NUOVE ACQUE spa
PUBLIACQUA spa

Allegato 1 - “Accordo di Programma Quadro per l’attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani” sottoscritto il 24 ottobre 2014 dalla Regione Toscana, dal MATTM e dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Direttore generale per la Politica Regionale.



*Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione
economica
ex art.10 legge n.125/2013*



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio
e del Mare*



Regione Toscana

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

***“Accordo di programma quadro
per l’attuazione del piano straordinario di
tutela e gestione della risorsa idrica,
finalizzato prioritariamente a potenziare la
capacità di depurazione dei reflui urbani”***

Roma, ottobre 2014

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata e delle risorse idriche” stipulato in data 18 maggio 1999 tra i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la

Regione Toscana finalizzato, fra l'altro, al progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, alla loro valorizzazione e tutela;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS (ora FSC) da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate;

VISTO, in particolare, l’art. 8 della delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTE le successive delibere CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, n. 1 dell’11 gennaio 2011, n. 41 del 23 marzo 2012, n. 78 dell’11 luglio 2012;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTO il decreto legislativo del 29-12-2011 n. 229 recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni., concernente “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale”

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, pubblicato in data 1 ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 228;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante “Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 ,convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro

delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO, altresì, il comma 9 del citato art. 10 del d.l. n. 101/2013, che dispone che "fino all'effettiva operatività dell'Agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all'avvio della programmazione 2014/2020";

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA, in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152, contenente, tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTO l'articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016;

VISTA la necessità di potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani anche in considerazione delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario avviate per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, e in particolare:

- procedura di infrazione 2004/2034, per la quale, nell'ambito della Causa C 565/10 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione europea il 2 dicembre 2010, la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 19 luglio 2012, ha condannato la Repubblica italiana per il mancato rispetto degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/EE, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, con riguardo ad alcuni agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «normali»;

- procedura di infrazione 2009/2034, attualmente in fase di parere motivato ex art. 258 TFUE, che contesta il mancato rispetto della direttiva 91/771/CEE con riguardo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «sensibili»;
- procedura di infrazione 2014/2059 e provvedimento di costituzione in mora (Causa C-1851/2014) per la non conformità di 880 agglomerati e di 57 aree sensibili;

VISTA la seduta del 15 maggio 2014 della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n.281 del 28 agosto 1997 nella quale è stato espresso parere favorevole alla proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la ripartizione del suddetto fondo tra le regione del centro-nord;

VISTO il Piano di Tutela della Regione Toscana adottato, in attuazione dell'art. 44 del D. Lgs 152/99, con delibera di Giunta Consiglio Regionale n. 6 del 25 gennaio 2005,

RICORDATO che tutti i Piani di Ambito delle ex Autorità di Ambito territoriali Ottimali della Regione Toscana hanno previsto nel settore fognario e depurativo tra le priorità di intervento l'estensione della copertura della rete fognaria e l'adeguamento e/o potenziamento in termini di capacità depurativa degli impianti di depurazione nonché la realizzazione di interventi di gestione integrata delle risorse idriche;

VISTA la Legge Regionale n. 69 del 28/12/2011, recante "*Istituzione dell'Autorità Idrica Toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007*", la quale ha soppresso le Autorità di Ambito, e le relative funzioni sono state attribuite all'A.I.T., permanendo le Conferenze territoriali, quale articolazione territoriale dell'Ente;

VISTO il Programma degli Interventi approvato dall'Autorità Idrica Toscana in appresso (PdI) per il periodo 2014-2017, redatto ai sensi della deliberazione n. 643 del 27 dicembre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che individua gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi di servizio, riportando, per il periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

CONSIDERATO che il suddetto PdI garantisce la coerenza degli interventi individuati con la pianificazione regionale e distrettuale in materia, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di infrastrutturazione e di qualità ambientale previsti dalle direttive comunitarie in materia di acque;

RICORDATO che l'Accordo di Programma Quadro stipulato il 18 marzo 1999 costituisce l'ultimo riferimento programmatico tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione;

DATO ATTO che 42 agglomerati della Regione Toscana con più di 2.000 AE sono ricompresi tra quelli attenzionati dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura d'infrazione comunitaria 2014/2059 per il presunto inadeguato trattamento delle acque reflue urbane;

DATO ATTO che l'Autorità idrica Toscana, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con deliberazione 30 Aprile 2014, nell'approvare il programma degli interventi per il quadriennio 2014-2017, ha individuato 56 interventi sugli agglomerati di cui all'alinea precedente, prevedendo le necessarie coperture finanziarie per il loro completamento;

DATO ATTO che le risorse finanziarie di cui alla L. 147/2013 per la Regione Toscana assommano complessivamente a € 8.626.167,88, ed è stata richiesta all'Autorità idrica Toscana l'individuazione degli interventi ricompresi tra quelli funzionali a risolvere il problema della procedura d'infrazione in essere cui assegnare i contributi pubblici, a scomputo dei fondi previsti dalla programmazione di Ambito;

DATO ATTO che l'Autorità idrica Toscana ha segnalato alla regione Toscana, per l'allocatione delle risorse finanziarie di cui alla precedente alinea, gli interventi di cui all'allegato 1;

DATO ATTO dunque che tali interventi sono conformi e soddisfano i requisiti di priorità di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, proprio in relazione alle procedure di infrazione avviate nei confronti del Governo Italiano per violazione della direttiva 91/271/CE;

DATO ATTO che la programmazione degli interventi di cui all'allegato 1 è stata ridefinita dall'Autorità Idrica Toscana in relazione alla disponibilità delle risorse pubbliche di cui sopra;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione del Piano Straordinario con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'esito positivo della verifica di legittimità di tale decreto da parte dei competenti organi di controllo;

RITENUTO di determinare tempi certi per la realizzazione degli interventi con un cronoprogramma di realizzazione delle opere e di prevedere un impegno da parte della Regione di vigilare sul rispetto della tempistica individuata;

RITENUTO altresì necessario dare attuazione al presente accordo di programma Quadro e garantire il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle tempistiche ivi stabiliti, mediante la stipula, con gli altri soggetti interessati e non firmatari dell'Accordo Quadro medesimo, di successivo apposito accordo volto a definire le attività comuni e i reciproci obblighi ed impegni ;

PRECISATO che qualora non si addivenga alla sottoscrizione dell'ulteriore accordo di programma di cui al punto precedente, entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo quadro, il Comitato dei Sottoscrittori procederà alla revoca dei finanziamenti e alla contestuale riprogrammazione degli interventi e delle risorse finanziarie, sulla base di specifiche proposte formulate dal RUPA regionale.

Tutto ciò premesso

il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013
Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale

il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per tutela del territorio e delle risorse idriche

la Regione Toscana
Direzione Generale Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici

STIPULANO IL SEGUENTE

“ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI TUTELA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA, FINALIZZATO PRIORITARIAMENTE A
POTENZIARE LA CAPACITÀ DI DEPURAZIONE DEI REFLUI URBANI”

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ne costituiscono allegati:
 - 1 Il programma degli interventi corredato di:
 - o 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
 - o 1.b Schede riferite agli interventi;
 - o 1.c Piano finanziario per annualità;
 -
3. Le schede riferite agli interventi sono compilate all'interno del sistema di monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti - SGP) e trasferite alla Banca Dati unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Banca Dati Unitaria).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro per gli interventi del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche;
 - b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - d) per “Programma di interventi”, l'insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo;

- e) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione finanziamenti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- f) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
- g) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite il sistema informatico e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- h) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo
- ì) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo
- j) per “Responsabile dell’Intervento” (RI), il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
- k) per “Soggetto Attuatore”, il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell’intervento;
- l) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- m) per CUP, il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n.3/2003.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. L’Accordo di Programma ha ad oggetto la realizzazione e funzionalità, degli interventi come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b e 1.c., in attuazione di quanto previsto dall’articolo1, comma 112 della Legge 147/2013.
2. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta della Regione Toscana in qualsiasi fase dello sviluppo progettuale, fornisce assistenza tecnica per l’adozione delle migliori tecniche disponibili e una tempestiva verifica dell’efficienza e dell’efficacia del progetto rispetto al vincolo di conseguire l’obiettivo.
3. Gli interventi finanziati con il presente Accordo sono da ricomprendere nel Piano straordinario, di cui all’articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da approvare con decreto dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Inizialmente il presente APQ finanzia 10 interventi, articolati in 10 progetti, di cui all’allegato 1 che potranno essere successivamente integrati secondo quanto previsto al successivo art.22.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 – Programma degli Interventi - sono riportati i seguenti elementi: la localizzazione, il soggetto attuatore, il titolo di ciascun intervento, lo stato della progettazione, il costo dell'intervento, le risorse disponibili con l'indicazione della relativa fonte.
2. Nell'allegato 1.a “relazioni tecniche” sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma, il CUP.
3. Nell'allegato 1.b “schede-intervento” sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato “Sistema Gestione Progetti”/“Banca Dati Unitaria” (SGP/BDU)
4. Nell'allegato 1.c. “Piano finanziario per annualità” è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. Le schede di cui all'allegato 1, sono inserite all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad € 31.682.850,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a. € 8.626.167,88 fondi MATTM . art. 1, comma 112, Legge n. 147/2013,
 - b. € 1.927.332,21 fondi MATTM già stanziati in precedenti accordi, dei quali € 145.470,76 L. 208/1998 – Del CIPE N.36 del 2002 – Quota E2 – Reg. Centro Nord;
 - c. € 3.215.797,00 risorse regionali della Toscana, in parte già impegnate a valere sulla disponibilità di cui alla L.R. 28/2010 (decreti dirigenziali n. 5732/2010, n. 3917/2011, n. 6383/2011, n. 4676/2012 e n. 548/2014), e in parte disponibili sul capitolo 42249 annualità 2014 e pluriennale 2014-2016;
 - d. € 17.913.552,91 cofinanziamento dei soggetti attuatori, come da piano d'ambito;

Articolo 6

Economie e loro riprogrammazione

1. Le economie riprogrammabili derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUPA regionale, di cui all'articolo 10, restano nelle disponibilità della Regione, e sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

3. Eventuali maggiori costi dei lavori, dovranno trovare copertura nell'ambito delle ordinarie procedure di programmazione tecnico economica di competenza dell'Autorità idrica Toscana, secondo la disciplina vigente; nel caso che tali importi siano superiori alla percentuale del 10% di cui al comma 2, potranno trovare copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo.
4. Le economie derivanti dal ribasso d'asta o da minori costi saranno imputate al fondo di cui all'articolo 1, comma 112 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ai soggetti attuatori pro-quota in proporzione all'originario apporto di risorse.

Articolo 7

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

- 1 Le risorse di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare saranno trasferite alla Regione Toscana in ragione d'anno secondo le previsioni approvate della ripartizione in sede di conferenza unificata, in unica soluzione previa dichiarazione della Regione Toscana dell'avvenuta aggiudicazione di lavori per importi uguali o superiori alla quota annuale di finanziamento.
- 2 Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizza l'assunzione di impegni per l'intero importo assegnato nel triennio, fermo restando che l'effettivo trasferimento delle somme avverrà in ragione d'anno ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 8

Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente Accordo la Regione Toscana provvede al monitoraggio degli interventi.
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi da eseguire con cadenza bimestrale è assicurato dal RUA regionale di cui al successivo articolo 12, sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti attuatori degli interventi.
3. La Regione Toscana garantisce l'esecuzione del programma di interventi, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio nel Sistema Gestione Progetti (SGP) del DPS per il trasferimento alla Banca Dati Unitaria (BDU) secondo le procedure indicate nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio";
4. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica ed un indicatore occupazionale.
5. Per ciascun indicatore di cui al comma precedente, è necessario inserire:

- a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
- b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
- c. il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

Articolo 9

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e degli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.
 - b) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche garantisce l'esecuzione delle attività e delle istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti di competenza, secondo le tempistiche di legge nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - c) la Regione Toscana:
 - garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all'art. 4; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle

esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente:

- provvede a stipulare con gli altri soggetti interessati e non firmatari del presente ADPQ, entro novanta giorni dalla sottoscrizione dello stesso, uno specifico accordo volto a definire le attività comuni e i reciproci obblighi ed impegni al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle tempistiche stabilite dal presente ADPQ.

- assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi;

3. Ogni anno non oltre il 30 settembre su proposta del RUPA regionale, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;

c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;

d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;

e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 10

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:

- a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
- a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella “scheda” allegata al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
3. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni del “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio”;
4. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica compete l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.

Articolo 11

Responsabile Unico delle Parti (RUPA)

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l’iniziativa della riprogrammazione delle economie e degli interventi secondo le modalità indicate all’articolo 6 e formula le proposte previste dall’articolo 17.
3. Per la Regione, è individuato nel Direttore Generale della Direzione Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici.

Articolo 12

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano il Responsabile Unico della sua attuazione (RUA), che per la Regione Toscana è il Responsabile del Settore Tutela e gestione delle risorse idriche della Direzione Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici;
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 13, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del presente Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
 - e. coordinare il Responsabile di intervento nelle attività dell'Atto Integrativo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi nel sistema SGP-BDU;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio";
 - g. provvedere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, alla redazione del rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e tempistiche previste dal citato "Manuale Operativo" e trasmesso al DPS entro il 30 giugno dell'anno successivo;
 - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
 - i. comunicare ai soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 13.

Articolo 13

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e ai RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 14

Valutazione in itinere ed ex post

1. la Regione, redigerà ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi oggetto del presente accordo, da trasmettere agli altri soggetti firmatari.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Le verifiche sono attivate dal RUPA regionale in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;

- c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 180 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori su proposta del RUPA regionale, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca, anche parziale, del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi.
4. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'art. 6.

Articolo 16

Gestione e controllo dell'APQ

La Regione assicura, con i sistemi a propria disposizione, gli adeguati controlli sull'attuazione degli interventi al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità.

Articolo 17

Disposizioni generali

1. Qualora non si addivenga, entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo, alla sottoscrizione dell'accordo di programma attuativo di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), 2° alinea, con gli altri soggetti pubblici interessati e non firmatari del presente accordo quadro, il Comitato dei Sottoscrittori procederà alla revoca dei finanziamenti e alla contestuale riprogrammazione degli interventi e delle risorse finanziarie, sulla base di specifiche proposte formulate dal RUPA regionale;
2. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l'attuazione degli interventi, il RUPA regionale propone ai sottoscrittori la revoca dei finanziamenti nonché la contestuale riassegnazione delle risorse a nuovi interventi in ambito regionale ricompresi nella casistica di cui all'articolo 1, comma 112 della Legge 147/2013.
3. Le risorse non impegnate entro il termine del 31/12/2016 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti attuatori, sono revocate. Tale risorse su proposta del RUPA regionale sono riassegnate dal Tavolo dei Sottoscrittori a nuovi interventi in ambito regionale.

Articolo 18

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 20

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 21

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS e dal MATTM al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.

Articolo 22

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 23

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma quadro” e conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 citato in premessa, si intende automaticamente recepita.

Roma ottobre 2014

Firmato digitalmente

Per il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013
Direttore generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Dott. Vincenzo Donato

Per il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
Avv. Maurizio Pernice

Per la Regione Toscana
Il Presidente
Dott. Enrico Rossi

\

Allegato 2 - Programma degli interventi

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
titolo APQ

(valori in euro)

Progetto num.ro	Titolo intervento	Soggetto attuatore	Oggetto del finanziamento (servizi/forniture/l)	Quadro finanziario delle risorse disponibili								Stato procedurale		Note (specificare riferimenti normativi fonti finanziarie)	
				Aggiuntive statali		Ordinarie					Private	Totale	Fase		Tipo fase (in corso/conclusa)
				FSC	UE	Altre statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre pubbliche					
1	BARGA_Depuratore Rio Chitarrino	Gaia spa	Lavori			€ 1.271.410,88	€ 0,00			0,00	€ 2.694.589,12	3.966.000	Progettazione preliminare	Completata	
2	CASCINA_Completamento fognature Cascina	Acque S.p.A.	Lavori			€ 1.590.234,05	€ 464.000,00			0,00	€ 1.295.765,95	3.350.000	Progettazione preliminare	Completata	
3	Adeguamento IDL centrale Pistoia	Publiacqua	Lavori			€ 2.125.660,29	€ 0,00			0,00	€ 6.524.339,71	8.650.000	Progettazione Definitiva	Completata	
4	Ampliamento impianto di depurazione di Ponte a Poppi	Nuove Acque S.p.A	Lavori			€ 694.973,98	€ 0,00			0,00	€ 410.026,02	1.105.000	Progettazione Definitiva	Completata	
5	Completamento dei collettori fognari di Ponte a Poppi	Nuove Acque S.p.A	Lavori			€ 100.000,00	€ 0,00			0,00	€ 394.850,00	494.850	Progettazione preliminare	Completata	
6	Collettori fognari verso depuratore Molin Nuovo, Foiano della Chiana (l Stralcio)	Nuove Acque S.p.A	Lavori			€ 250.000,00	€ 503.411,00			0,00	€ 163.589,00	917.000	Progettazione Definitiva	Completata	
7	Depurazione Portoferraio - fognatura Schiopparello Lotto 1. Stralcio 01/2	ASA SpA	Lavori			€ 1.033.673,70	€ 0,00			0,00	€ 1.066.326,30	2.100.000	Progettazione Definitiva	Completata	
8	Depuratore di Arcidosso	Acquedotto del Fiora SpA	Lavori	145.470,76		€ 727.502,99	€ 1.048.386,00			258.198,45	€ 4.620.441,80	6.800.000	Progettazione Esecutiva	Completata	(da riallocazione accordo 2002)
9	Depuratore di Manciano	Acquedotto del Fiora SpA	Lavori			€ 832.711,99	€ 1.200.000,00			1.523.663,00	€ 743.625,01	4.300.000	Progettazione Definitiva	Completata	(da riallocazione accordo 2002)
												-			
Totale				145.470,76	-	8.626.167,88	3.215.797,00	-	-	1.781.861,45	17.913.552,91	31.682.850			

ALLEGATO 3 - CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

codice	intervento		studio di fattibilità	progettazione preliminare	progettazione definitiva	progettazione esecutiva	esecuzione lavori	collaudo	chiusura intervento	funzionalità
TOSBPRU-01	BARGA_Depuratore Rio Chitarrino	data inizio		01/11/2014	01/09/2015	01/01/2016	01/05/2016	01/01/2018	01/01/2018	01/05/2018
		data fine		30/04/2015	28/02/2016	30/06/2016	31/12/2017	30/04/2018	30/04/2018	31/05/2018
TOSBPRU-02	CASCINA_Completamento fognature Cascina	data inizio		01/01/2014	01/01/2015	01/01/2014	01/09/2014	01/11/2015	01/11/2015	01/01/2018
		data fine		31/12/2015	30/04/2016	30/06/2016	31/10/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/01/2018
TOSBPRU-03	Adeguamento IDL centrale Pistoia	data inizio				01/01/2014	01/07/2015	01/11/2017	01/11/2017	01/01/2018
		data fine				31/10/2014	31/10/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/01/2018
TOSBPRU-04	Ampliamento impianto di depurazione di Ponte a Poppi	data inizio			01/01/2013	01/09/2014	01/07/2016	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018
		data fine			31/12/2013	30/10/2015	31/12/2017	28/02/2018	28/02/2018	31/03/2018
TOSBPRU-05	Completamento dei collettori fognari di Ponte a Poppi	data inizio		01/09/2013	01/09/2014	01/09/2015	01/01/2017	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018
		data fine		30/06/2014	30/06/2015	30/06/2016	31/12/2017	28/02/2018	28/02/2018	31/03/2018
TOSBPRU-06	Collettori fognari verso depuratore Molin Nuovo, Foiano della Chiana (I Stralcio)	data inizio		01/01/2013	01/09/2013	01/09/2014	01/05/2016	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018
		data fine		31/08/2013	31/08/2014	31/08/2015	31/12/2017	28/02/2018	28/02/2018	31/03/2018
TOSBPRU-08	Depurazione Portoferraio - fognatura Schiopparello Lotto 1	data inizio			01/01/2013	01/01/2013	01/05/2014	01/07/2016	01/07/2016	01/11/2016
		data fine			31/12/2013	31/12/2014	31/08/2016	31/10/2016	31/10/2016	30/11/2016
TOSBPRU-09	Depuratore di Arcidosso	data inizio				01/09/2014	01/09/2015	01/11/2016	01/11/2016	01/01/2017
		data fine				28/02/2015	31/10/2016	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017
TOSBPRU-10	Depuratore di Manciano	data inizio				01/09/2014	01/07/2015	01/01/2017	01/01/2017	01/03/2018
		data fine				31/12/2014	31/12/2016	28/02/2017	28/02/2017	31/03/2018